

I 722C - LOGISTICA INTERNAZIONALE-ALBINI & PITIGNANI /RIDETERMINAZIONE SANZIONE

Provvedimento n. 23888

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 12 settembre 2012;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il proprio provvedimento n. 22521 del 15 giugno 2011, adottato a conclusione del procedimento istruttorio I722 – Logistica Internazionale, con cui è stato deliberato: i) che l'Associazione Fedespediti - Federazione Nazionale delle Imprese di Spedizioni Internazionali e le società Agility Logistics S.r.l., Albin & Pitigliani S.p.A., Alpi Padana S.r.l., Armando Vidale S.p.A. Trasporti Internazionali in Liquidazione, Brigl S.p.A., Cargo Nord S.r.l., DHL Express S.r.l., DHL Global Forwarding (Italy) S.p.A., Francesco Parisi Casa di Spedizioni S.p.A., Gefco Italia S.p.A., Geodis Wilson Italia S.p.A., I-DIKA - S.p.A., Italmondo – Trasporti Internazionali S.p.A., Italsempione – Spedizioni Internazionali S.p.A., ITK Zardini S.r.l., ITX Cargo S.r.l., Rhenus Logistics S.p.A., Saima Avandero S.p.A., Schenker Italiana S.p.A., S.I.T.T.A.M. – Spedizioni Internazionali Trasporti Terrestri Aerei Marittimi S.r.l., Spedipra S.r.l. e Villanova S.p.A. avevano posto in essere un'intesa restrittiva della concorrenza ai sensi dell'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, avente per oggetto l'incremento concertato del prezzo delle spedizioni internazionali di merci su strada da e per l'Italia; ii) che in ragione della gravità dei comportamenti tenuti alle Parti della procedura istruttoria doveva essere irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria complessivamente pari a 76.483.668 milioni di euro;

VISTA la sentenza del TAR Lazio n. 3029/2012, con cui è stato accolto in parte il ricorso proposto dalla società Albin & Pitignani S.p.A. avverso il suddetto provvedimento, con annullamento del punto e) della decisione relativo all'entità della sanzione irrogata a tale società, pari a 8.477.792 milioni di euro;

CONSIDERATO in particolare che il TAR Lazio, con la citata sentenza n. 3029/2012, ha ritenuto che il provvedimento n. 22521 del 15 giugno 2011, pur essendo esente da censure con riguardo all'accertamento della violazione commessa, sia viziato nella parte relativa al trattamento sanzionatorio irrogato alla società Albin & Pitignani S.p.A., in quanto *“non sembrano delinearsi, dal complesso degli elementi probatori raccolti, sufficienti indizi che possano ragionevolmente far ritenere che la società ricorrente abbia assunto un ruolo di leadership nell'intesa” e che l'Autorità, debba “provvedere alla rinnovata commisurazione della misura afflittiva irrogata, depurando il relativo importo della maggiorazione applicata a fronte della cd. aggravante organizzativa”*;

VISTO il proprio provvedimento n. 23642 del 6 giugno 2012, con cui l'Autorità: i) ha avviato un procedimento per la rideterminazione della sanzione da irrogare ad Albin & Pitigliani S.p.A., in contraddittorio con la suddetta società, in ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio n. 3029/2012, depositata in data 29 marzo 2012; ii) ha fissato al 31 luglio 2012 il termine di chiusura del citato procedimento;

VISTO il proprio provvedimento n. 23750 del 18 luglio 2012, con il quale è stato prorogato al 20 settembre 2012 il termine di conclusione del procedimento, al fine di salvaguardare il principio del contraddittorio ed assicurare alla Parte il pieno esercizio del diritto di difesa;

VISTA la memoria della società Albin & Pitigliani S.p.A., pervenuta in data 5 settembre 2012;

RITENUTO che l'esercizio del potere sanzionatorio non costituisce acquiescenza rispetto alle determinazioni assunte dal TAR, restando quindi impregiudicata ogni azione giudiziaria in corso e da svolgersi nel secondo grado di giudizio di fronte al Consiglio di Stato;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LA PARTE

1. Albin & Pitigliani S.p.A. (di seguito anche Albin & Pitigliani), è una società, capogruppo dell'omonimo gruppo, attiva nelle spedizioni e nelle attività concernenti le operazioni doganali.

Nel 2009, il fatturato totale realizzato da Albin & Pitigliani è stato pari a circa 105 milioni di euro.

II. LA PRECEDENTE DECISIONE DELL'AUTORITÀ

2. Con propria delibera n. 22521, adottata nell'adunanza del 15 giugno 2011 (di seguito anche il provvedimento sanzionatorio), l'Autorità ha accertato che l'Associazione Fedespediti - Federazione Nazionale delle Imprese di Spedizioni Internazionali e le società Agility Logistics S.r.l., Albin & Pitigliani S.p.A., Alpi Padana S.r.l., Armando Vidale S.p.A. Trasporti Internazionali in Liquidazione, Brigl S.p.A., Cargo Nord S.r.l., DHL Express S.r.l., DHL Global Forwarding (Italy) S.p.A., Francesco Parisi Casa di Spedizioni S.p.A., Gefco Italia S.p.A., Geodis Wilson Italia S.p.A., I-DIKA - S.p.A., Italmondo – Trasporti Internazionali S.p.A., Italsempione – Spedizioni Internazionali S.p.A., ITK Zardini S.r.l.,

ITX Cargo S.r.l., Rhenus Logistics S.p.A., Saima Avandero S.p.A., Schenker Italiana S.p.A., S.I.T.T.A.M. – Spedizioni Internazionali Trasporti Terrestri Aerei Marittimi S.r.l., Spedipra S.r.l. e Villanova S.p.A. avevano posto in essere – quantomeno tra il marzo del 2002 e l'autunno del 2007 - un'intesa restrittiva della concorrenza ai sensi dell'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, consistita nell'incremento concertato del prezzo delle spedizioni internazionali di merci su strada da e per l'Italia.

Con la medesima delibera, l'Autorità irrogava sanzioni pecuniarie pari a:

- complessivi 76.483.668 milioni di euro, nei confronti delle società Parti coinvolte nella procedura e della relativa associazione di categoria Fedespediti;

- 8.477.792 milioni di euro, nei confronti della sola società Albini & Pitigliani.

3. In particolare, come chiarito nel provvedimento finale, alla sanzione inflitta alla società Albini & Pitigliani, l'Autorità era pervenuta applicando all'importo base della sanzione - definito in ragione di una percentuale delle vendite realizzate nel mercato di riferimento e degli anni di durata dell'infrazione – due circostanze, l'una, aggravante, e l'altra, attenuante:

- l'aggravante organizzativa;

- l'attenuante derivante dalle perdite di bilancio registrate nell'ultimo esercizio.

Infine - come illustrato nel citato provvedimento - l'entità della sanzione effettivamente irrogata ad Albini ha poi comportato la necessità di coniugare l'importo ottenuto, con la previsione di cui all'articolo 15, della legge n. 287/90, a norma della quale l'Autorità, nei casi di infrazioni gravi, può disporre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10% del fatturato realizzato da ciascuna impresa nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla diffida.

III. LA PRONUNCIA DEL TAR DEL LAZIO

4. Avverso il presente provvedimento sanzionatorio dell'Autorità diciotto società Parti della procedura, incluso la società Albini & Pitigliani, hanno proposto ricorso al TAR del Lazio, chiedendone l'annullamento.

5. Il TAR del Lazio, con sentenza n. 3029/2012, depositata in data 29 marzo 2012, ha parzialmente accolto il ricorso presentato da Albini & Pitigliani e per l'effetto ha annullato il solo punto e) della decisione dell'Autorità, relativo all'entità della sanzione irrogata a tale società¹, pari a 8.477.792 milioni di euro.

Nello specifico, il TAR, pur riconoscendo la correttezza dell'iter seguito dall'Autorità ai fini della determinazione e della successiva quantificazione della sanzione, ha tuttavia ritenuto errato, nel caso di specie, l'applicazione della cd. aggravante organizzativa attribuita ad Albini & Pitigliani, consistita nell'aver assunto e/o svolto un ruolo di *leadership* nell'ambito dell'intesa accertata.

In sintesi, il giudice ha statuito che *"non sembrano delinearsi, dal complesso degli elementi probatori raccolti, sufficienti indici che possano ragionevolmente far ritenere che la società ricorrente abbia assunto un ruolo di leadership nell'intesa, il quale presuppone un'attività ideativa, elaborativa e di promozione che nella specie non risulta dimostrata"*.

Pertanto, il giudice ha statuito che *"la determinazione gravata è suscettibile di annullamento, al quale accede l'obbligo, in capo all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, di provvedere alla rinnovata commisurazione della misura afflittiva irrogata, depurando il relativo importo della maggiorazione applicata a fronte della cd. aggravante organizzativa"*.

IV. IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO

6. Con provvedimento n. 23642 del 6 giugno 2012 è stato avviato un procedimento istruttorio volto a rideterminare la sanzione, in contraddittorio con la società Albini & Pitigliani, secondo le prescrizioni ricevute dal TAR del Lazio, con sentenza n. 3029/2012.

7. Nel corso del procedimento Albini & Pitigliani ha avuto modo di esercitare il proprio diritto di difesa depositando una memoria in data 5 settembre 2012.

La società ha articolato la propria difesa sui seguenti punti:

- a) la sanzione originariamente irrogata sarebbe ingiusta e sproporzionata;

- b) la sanzione che, ad esito del procedimento l'Autorità dovrebbe rideterminare, deve necessariamente essere inferiore a quella comminata nel provvedimento sanzionatorio, secondo quanto contenuto nella stessa sentenza del TAR del Lazio;

- c) l'entità della sanzione deve essere altresì ridotta in ragione dei numerosi errori commessi dall'Autorità nel provvedimento sanzionatorio originario, in merito all'entità del fatturato rilevante preso a riferimento, alla percentuale di tale fatturato ai fini della determinazione dell'importo base, alla durata dell'intesa ed all'entità dell'attenuante derivante da perdita di esercizio.

8. Quanto al punto sub a), in particolare, secondo Albini, *"la sanzione massima, pari, in virtù del limite del 10%, ad € 8.477.792,00, avrebbe potuto essere legittimamente irrogata soltanto laddove l'Autorità avesse accertato in capo alla medesima società un'infrazione della massima gravità, sulla base di alcuni parametri specificamente individuati (la*

¹ [Cfr., al riguardo, pp.117-119, della sentenza del TAR.]

natura dell'infrazione, la quota di mercato aggregata di tutte le imprese interessate, l'estensione geografica dell'infrazione e se sia stata data attuazione o meno alle pratiche illecite)"; ciò, viceversa *"nel caso di specie non risulta, sulla base delle stesse valutazioni operate dall'Autorità".*

9. Quanto al punto sub b), la società ha affermato che *"per rispettare il disposto del Tar, la percentuale corrispondente grosso modo alla circostanza aggravante deve essere sottratta dall'importo finale della sanzione e non invece dal suo importo base, che risulta all'esito della prima fase del procedimento di calcolo della sanzione, e che costituisce quindi unicamente un valore intermedio".*

Qualora l'Autorità operasse diversamente, infatti, riducendo l'importo base per effetto dell'eliminazione dell'aggravante, *"l'importo finale della sanzione risulterebbe comunque superiore al 10% del fatturato"* realizzato dalla società nell'ultimo esercizio e, pertanto, l'entità effettiva della sanzione non si ridurrebbe in alcun modo.

V. VALUTAZIONI

10. In via preliminare si ricorda che il TAR del Lazio, con sentenza n. 3035/2012 ha sostanzialmente condiviso l'impianto logico-motivazionale del provvedimento dell'Autorità, confermandone le conclusioni in merito: all'individuazione del mercato rilevante; alla sussistenza ed alla consistenza dell'intesa anticompetitiva accertata; al carattere di gravità delle condotte contestate ed all'individuazione delle circostanze che - secondo l'Autorità - hanno contribuito ad aggravare o attenuare il trattamento sanzionatorio, nonché con riferimento all'iter seguito dall'Autorità ai fini della determinazione dell'importo finale della sanzione irrogata.

Pertanto, prive di pregio appaiono tutte le eccezioni di Albini & Pitigliani.

11. Ciò premesso, in questa sede l'Autorità è chiamata unicamente a rideterminare l'importo della sanzione, depurandolo dell'aggravante organizzativa riconosciuta alla società Albini, entro i limiti definiti dalla pronuncia del TAR del Lazio.

A tal proposito, si osserva che il peso percentuale di tale aggravante rispetto all'importo base della sanzione è stato fissato nell'originario provvedimento sanzionatorio in misura pari al 20% e tale peso è stato avallato dal TAR del Lazio, sia pure in diverse sentenze rese sul medesimo caso e nei confronti di altre parti della procedura istruttoria².

Pertanto, in ossequio ai principi di eguaglianza e di parità di trattamento che hanno informato l'operato dell'Autorità nell'originario provvedimento sanzionatorio, ed al fine di ottemperare alle statuizioni del TAR Lazio, si ritiene di non dover considerare – ai fini della rideterminazione della sanzione - il peso percentuale di tale aggravante, fissato in misura pari al 20%.

Parimenti, a confutazione dell'eccezione di parte, si ritiene di dover mantenere il peso percentuale dell'attenuante derivante da perdita di esercizio in misura pari al 20% dell'importo base, così come fissato nell'originario provvedimento sanzionatorio. E ciò in quanto il TAR del Lazio ben conosceva l'entità di tale importo e non ha ritenuto di censurarlo alle parti della procedura istruttoria cui pure era stato applicato³.

12. Pertanto, considerato che l'importo base della sanzione a carico di Albini & Pitigliani nel provvedimento originario era pari a 16.313.734 euro, che su tale importo non va considerata l'aggravante organizzativa, in misura pari al 20%, fermo restando invece la decurtazione da tale importo dell'attenuante relativa alle perdite di esercizio registrate nell'ultimo esercizio - fissata nell'originario procedimento sanzionatorio in misura pari al 20% - l'importo teorico della sanzione è fissato in misura pari a 13.050.987 euro.

Tuttavia, così come già evidenziato nel provvedimento sanzionatorio, occorre anche in questa sede tener conto delle previsioni di cui all'articolo 15, della legge n. 287/90, secondo il quale la sanzione irrogata non può mai superare il tetto del 10% del fatturato realizzato dalla parte nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla diffida. Pertanto, considerato che Albini & Pitigliani, nell'esercizio 2009, aveva realizzato un fatturato pari a 84.777.921 euro, l'importo finale della sanzione è determinato in misura pari a 8.477.792 euro.

Alla luce delle considerazioni che precedono, in ottemperanza alle statuizioni del TAR, l'importo finale della sanzione da irrogare alla società Albini & Pitigliani è fissato in misura pari a 8.477.792 euro.

Tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

che la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare alla società Albini & Pitigliani S.p.A. per la violazione dell'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, così come accertata con provvedimento n. 22521, del 15 giugno 2011, è fissata in 8.477.792 € (ottomilioniquattrocentosettantasettemilasettecentonovantadue euro).

² [Cfr., in proposito, ex multis, sentenza del TAR del Lazio n. 3034/2012 depositata in data 29 marzo 2012, nei confronti della società DHL.]

³ [Cfr. sentenza del Tar Lazio, n. 3038/2012, depositata in data 29 marzo 2012, nei confronti della società Geodis.]

ORDINA

alla società Albini & Pitigliani S.p.A. di pagare la somma di 8.477.792 € (ottomilioniquattrocentosettantasettemilasettecentonovantadue euro).

La sanzione amministrativa sopra indicata deve essere pagata entro il termine di novanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet* www.agenziaentrate.gov.it.

Ai sensi dell'articolo 37, comma 49, del decreto-legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento della sanzione, la società Albini & Pitigliani S.p.A. è tenuta a dare immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella